

Collegio di Milano

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente (Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Guido Sagliaschi	Membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 25 gennaio 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

In data 18 dicembre 2009, il legale del ricorrente inoltrava reclamo alla convenuta in merito ad un protesto di assegno tratto dal ricorrente e per il quale era stata presentata denuncia di sottrazione. Lo stesso risultava iscritto nell'elenco dei protesti ma la richiesta presso la propria filiale di ottenere copia del titolo di protesto non aveva esito. Veniva pertanto richiesta l'immediata consegna del titolo con riserva di successiva quantificazione dei danni reputazionali recati al proprio assistito.

La richiesta veniva sollecitata in data 21.12.2009. In data 24.12.2009 la banca inoltrava riscontro al legale, confermando la correttezza del proprio operato. Inoltre, veniva fatto presente che la questione risultava definita, atteso l'invio via fax del documento richiesto.

Con nuova comunicazione del 26.1.2010, il legale contestava l'erronea segnalazione nell'elenco dei protesti del nominativo del proprio assistito, atteso che *"il protesto è stato elevato a fronte della denuncia di sottrazione degli assegni"*.

Il legale comunicava l'avvio della relativa istanza per procedere alla cancellazione, facendo presente che sarebbe stato più *"consono"* che la stessa fosse stata approntata dall'intermediario. Veniva confermata la volontà dell'assistito di *"chiedere il risarcimento dei danni patiti e patienti per una situazione di cui non è responsabile"*.

Con separata nota del 26.1.2010, il legale richiedeva alla banca *“la dichiarazione della presenza sul conto 666 dei fondi necessari nonché del protesto per denuncia di furto e smarrimento”*, sempre al fine di presentare istanza di cancellazione.

Con nota del 27.1.2010, la banca forniva la dichiarazione richiesta in cui veniva dichiarato che *“pur in presenza dei fondi necessari sul c/c 666 intestato ..[al ricorrente] e di firma di traenza conforme allo specimen, l'assegno ...[numero] è stato protestato con la corretta causale 34 – assegno denunciato smarrito o rubato con firma conforme allo specimen”*.

Con nota del 4.2.2010, il legale inviava alla resistente copia della cancellazione dal Registro Informatico dei protesti, quantificando nel contempo la richiesta di danni in € 200.000,00, *“viste le conseguenze dell'illegittima segnalazione”*.

Con nota di riscontro dell'11.2.2010, veniva data informativa al legale in merito all'acquisto da parte di un intermediario terzo del rapporto dell'assistito con l'originaria convenuta. Il nuovo intermediario subentrante nella controversia informava le parti circa l'avvio delle opportune verifiche, al fine di fornire le proprie considerazioni. Le stesse venivano pertanto inviate in data 18.3.2010 e veniva confermata la correttezza dell'operato della filiale di riferimento. La richiesta di rimborso veniva pertanto respinta.

Con il ricorso presentato in data 7.7.2010 il legale del ricorrente, nel sintetizzare la controversia descritta in fase del reclamo, chiede il risarcimento del danno dell'immagine e dei danni economici (rientro da fido) patiti dal proprio assistito e quantificati in € 100.000,00.

L'intermediario che ha fornite le controdeduzioni, presentate via PEC in data 3.9.2010, risulta l'originario detentore del rapporto, precedentemente alla vendita del ramo d'azienda costituito anche dalla filiale in questione, e della relativa clientela di pertinenza.

In merito alla controversia in oggetto viene fornita preliminarmente la cronologia del reclamo e si aggiungono, rispetto a quanto già riportato, le caratteristiche dell'assegno protestato, emesso per € 2.500,00.

Successivamente la banca fornisce le proprie controdeduzioni ricostruendo preliminarmente il fatto come segue:

- in data 4.11.2009 il ricorrente sporge denuncia querela relativamente ad un presunto furto di un assegno bancario di € 2.500,00 emesso in data 28.10.2009 e tratto dal medesimo senza indicazione del beneficiario;
- in data 12.11.2009, a fronte della presentazione del titolo per il pagamento, in presenza della denuncia di cui sopra, la banca - in assenza di un provvedimento di sequestro contenente anche l'ordine del giudice di non levare il protesto “o effettuare la contestazione equivalente”, trasmette al notaio incaricato il titolo per la levata del protesto, previa precisazione scritta relativa alla causale n. 34, ex circ. Ministro dell'Industria n. 3512/c *“assegno denunciato smarrito o rubato recante la firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimen”*, la quale prevede l'indicazione del nome del correntista; il notaio incaricato, *“peraltro completamente autonomo nelle proprie valutazioni”*, in data 16.11.2009, protesta il titolo con la causale indicata; all'atto della consegna della denuncia, non risulta che il ricorrente abbia chiesto che venissero espletate ulteriori attività informative nei suoi confronti; presso la convenuta il ricorrente non risulta intestatario di posizioni affidate, pertanto quest'ultima dichiara di non essere in grado di valutare il danno patrimoniale incorso per la richiesta di rientro dal fido.

La banca ritiene, quindi, che la sostanza della contestazione risulterebbe *“l'elevazione del protesto di un assegno correttamente sottoscritto e successivamente denunciato smarrito/rubato”*.

Al riguardo, viene fatto presente che, a tutela del debitore incolpevole, secondo anche l'opinione della Corte Costituzionale (sent. 151/94 e ord. 112/99), è ritenuta sufficientemente congrua la pubblicazione dell'esatto motivo del mancato pagamento, contestualmente al protesto, facendo venire meno il requisito del danno lamentato. A supporto di tale tesi viene richiamata l'interpretazione della Corte del secondo comma dell'art.1 della legge n. 77 del 12.2.1955.

Infine, nel ribadire la correttezza dell'indicazione della causale che accompagna l'azione di protesto, *"ritenuta un elemento fondamentale per preservare il buon nome commerciale del debitore"*, viene ricordato che il soggetto protestato è stato infatti cancellato dal pertinente registro.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede all'ABF che il ricorso venga rigettato perché infondato per le ragioni di cui sopra.

Con mail dell'8.10.2010, sono state inoltrate al legale del ricorrente le controdeduzioni fornite dall'intermediario.

DIRITTO

Il ricorrente chiede all'ABF il ristoro dei danni reputazionali patiti in seguito al protesto di un suo assegno. Tuttavia, al fine dell'attribuzione di un risarcimento, è necessario che il danno sia ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c., oppure derivi da inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c..

Il ricorrente non indica la norma su cui fonda la sua pretesa ma assume che la condotta della banca sia stata scorretta perché l'assegno era coperto da fondi sufficienti e quindi non doveva essere protestato o, se doveva essere protestato, doveva esserlo il titolo e non il soggetto emittente.

Tuttavia questa seconda tesi, che invero viene accennata nel carteggio intrattenuto con la Banca e non nel ricorso, è chiaramente infondata.

Sicché, si deve osservare come nella situazione descritta in narrativa, la banca non poteva fare altro che elevare protesto per la casuale da essa indicata.

Per evitare simile esito il ricorrente avrebbe dovuto ottenere il sequestro del titolo oggetto di appropriazione indebita. Cosa che non ha fatto.

Giova considerare in proposito che l'assegno in questione è stato validamente emesso dal ricorrente il quale aveva di proposito lasciato in bianco il nome del beneficiario. Pertanto il titolo era validamente circolante sino alla levata del protesto, stante la validità delle obbligazioni eventualmente assunte da accettanti, giranti ed avallanti. Il protesto di assegno bancario rubato o comunque sottratto è pertanto atto pienamente legittimo e corrispondente alle regole del diritto cartolare. D'altro lato il ricorrente, comunicando alla banca la propria denuncia di sottrazione, non lasciava alla banca altra possibilità di condotta, posto che in presenza di tale denuncia la banca non avrebbe potuto onorare l'assegno a fronte della sua presentazione per l'incasso.

Si deve aggiungere che se può essere credibile che in molti ambienti non si distingue tra il protesto elevato per insufficienza di fondi ed il protesto elevato per causali quali *"assegno denunciato smarrito o rubato"* oppure *"assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen"* ovvero per motivi che segnalano incidenti afferenti al titolo in sé, e che pertanto nulla hanno a che spartire con la reputazione di buon pagatore, tuttavia si deve considerare che i meccanismi del diritto cartolare non possono essere disattesi solo perché si sospetta che qualcuno non li conosca o non li capisca.

Per le suesposte ragioni la richiesta di risarcimento, peraltro assai elevata sotto il profilo quantitativo, non può essere accolta.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO